



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Partenza - Roma, 30/09/2015
Prot. 40 / 0019253

REGIONE EMILIA ROMAGNA
D.G. cultura formazione lavoro
Sezione Lavoro
lavoroFP@regione-emilia-romagna.it
Dott.ssa Paola Cicognani
pcicognani@regione.emilia-romagna.it

*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale degli Ammortizzatori
sociali e I.O.**

DIV.III

E p.c. INPS
D. G. prestazioni a sostegno del reddito
Dott. Luca Sabatini
luca.sabatini@inps.it
Dott. Edoardo Varano
edoardo.varano@inps.it

Prot. n.

Allegati:

Rif. nota prot. n.
del

Oggetto: Abrogazione articolo 3, comma 17 legge 28 giugno 2012, n. 92 – Aspi sospesi

Il decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2015 – Suppl.Ordinario n. 53, ha abrogato l'articolo 3, comma 17 della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Di conseguenza "l'indennità di disoccupazione ASpi per i lavoratori sospesi" non potrà più essere erogata dall'INPS per le giornate di sospensione successive all'entrata in vigore del decreto citato ovvero a decorrere dal 24 settembre 2015.

Per le richieste di "indennità di disoccupazione ASpi per lavoratori sospesi" presentate dalle aziende, dai consulenti e dagli Enti bilaterali, per periodi che comprendono anche giornate successive al 23 settembre c.a., la procedura INPS, al momento della liquidazione, prende automaticamente in considerazione solo i periodi fino al 23 settembre.

Le aziende, i consulenti e gli Enti bilaterali potranno presentare le domande di indennità di disoccupazione ASpi per lavoratori sospesi fino alla data del 13 ottobre 2015 corrispondente al 20° giorno successivo al 23 settembre c.a. (ultimo giorno utile di sospensione per il quale è possibile erogare l'indennità di disoccupazione ASpi per lavoratori sospesi).

Infine, si conferma il limite di spesa pari ad euro 20MLN per l'anno 2015 e pertanto l'Istituto erogherà la prestazione in oggetto entro il suddetto limite.

Il Direttore Generale
Dott. Ugo Menziani

F.M.